

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N.10/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d' Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 13 Settembre 2006,
ha adottato la seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio, - Presidente; Trovato Dr. Piergiorgio, Iadecola Avv. Gianfranco, Aliberti Dr. Antonello, Barengi Prof. Andrea – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell' A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

1. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. CARMELO TRIPODI, VICE PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ARBITRI CALABRIA , PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 E 3 DEL C.G.S..

Con atto in data 11.5.2006, il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione d' Appello Federale il Signor Carmelo Tripodi, Vice presidente Comitato Regionale Arbitri della Calabria, per violazione dell'art. 1 comma 1, nonché dell'art. 1 comma 3 C.G.S..

Riferisce il Procuratore Federale che dalle indagini espletate era emerso che il deferito aveva rappresentato, in un esposto indirizzato al Presidente del Comitato Regionale Lega Nazionale Dilettanti ed al Presidente del Comitato Regionale Arbitri della Calabria, circostanze non veritiere in ordine a condotte violente e minacciose di cui sarebbe rimasto vittima in occasione della gara Melicucchese/Palmi, valida per il Campionato di prima Categoria disputatasi il 22.10.2005, alla quale egli aveva assistito in qualità di osservatore dell'arbitro dell'incontro.

Più precisamente, il Tripodi aveva denunciato che oltre ad essere stato oggetto di ingiurie e minacce durante tutto l'arco della gara, alla fine della gara stessa era stato aggredito e colpito "in più riprese" con calci e pugni in varie parti del corpo da una ventina di sostenitori locali, subendo la rottura degli occhiali e lo strappo del giubbotto e della camicia, con postumi tali da indurlo l'indomani pomeriggio a recarsi presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Siderno, ove gli veniva diagnosticato "trauma contusivo distorsivo spalla sinistra con deficit funzionale", causato da "riferita aggressione durante partita di calcio", facendosi prognosi di sette giorni per la guarigione.

Le indagini svolte, però - spiega il Procuratore Federale - non avevano fornito riscontro alcuno alle circostanze denunciate, avendone dimostrato, anzi, la evidente infondatezza, dal momento che :

a) l'arbitro della gara, presso il quale il Tripodi si era recato a fine partita, subito dopo gli asseriti episodi di violenza (e che lo aveva anche accompagnato per un tratto di strada con la sua auto), escludeva di averne notato tracce sulla persona del Tripodi stesso, il quale presentava anche un abbigliamento del tutto integro; né il Tripodi aveva fatto alcun cenno alla aggressione appena subita, aparendo anzi "abbastanza tranquillo";

b) il comandante la locale stazione dei carabinieri affermava di non aver avuto alcuna notizia di eventuali incidenti o aggressioni verificatisi in occasione della gara;

c) lo stesso Tripodi in sede di dichiarazioni orali contraddiceva sui punti più qualificanti quanto denunciato, in particolare assumendo che nell'occasione aveva subito stratonamenti e spinte ed era stato stretto ad un braccio, ma "di non essere stato raggiunto né da pugni né da calci, e nemmeno da schiaffi, ma soltanto da un calcio sulla gamba";

d) il deferito, sorprendentemente, non aveva rappresentato quanto accaduto ai dirigenti della società ospitante che erano presenti, né aveva chiesto di essere visitato o soccorso dai sanitari di una delle due società.

Aggiungeva il Procuratore Federale che il Tripodi per ben due volte, sebbene ritualmente convocato, non si era presentato innanzi al rappresentante dell'Ufficio Indagini senza addurre plausibili giustificazioni, concludendo per il suo deferimento : avendo egli violato i principi di lealtà e correttezza sportiva per avere "ingiustamente e deliberatamente addebitato alla Società Melicucchese gravi accuse per fatti di violenza e minaccia ascrivibili ai suoi sostenitori e mai accaduti" (art. 1, comma 1 C.G.S.), nonché per non essersi reiteratamente presentato innanzi ad Organo di Giustizia Sportiva pur a seguito di regolare convocazione (art. 1, comma 3 C.G.S.).

All'udienza del 13.9.2006 innanzi a questa Commissione d'Appello Federale, il Procuratore Federale, ritenendo provati gli addebiti, chiedeva irrogarsi la sanzione della inibizione per mesi nove. Il deferito protestava la propria buona fede, affermando che vi fu aggressione, che in realtà, nell'occasione, "calci, pugni e schiaffi sono partiti "contro di lui, senza che però ne fosse attinto, e di non essere stato avvisato per tempo delle convocazioni da parte dell'Ufficio Indagini.

Ritiene la C.A.F. che gli addebiti avanzati nei confronti del Tripodi siano rimasti provati.

Applicando, infatti, un ragionevole criterio probatorio, non può non concludersi che il prevenuto ebbe a denunciare fatti e circostanze che, come recita il capo di incolpazione, non erano "mai accaduti", quanto meno nel senso che egli ebbe a rappresentare, nell'esposto di cui si è detto, in esordio, i fatti occorsi, in termini di nettamente più qualificata gravità di quanto non autorizzassero le reali connotazioni dell'accaduto.

Ed invero, sussistono elementi adeguati e ben sufficienti per ritenere che gli episodi non si verificarono secondo le cadenze drammatiche ed assai gravi originariamente rappresentate dal Tripodi: se veramente vi fosse stata un'aggressione come quella denunciata, da parte di numerosi tifosi, con spinte, calci e pugni, per di più svoltasi a più riprese, sembra davvero assai arduo ipotizzare che l'agredito non l'avrebbe immediatamente rappresentata ai carabinieri presenti (e che questi comunque non ne avrebbero ricevuto notizia alcuna, o che non se ne sarebbe immediatamente doluto, "illico et immediate", con i dirigenti della Società ospitante).

Come, soprattutto, non appare in alcun modo verosimile che un gesto di violenza di elevata consistenza, come quello asseritamene subito dal Tripodi, non avesse lasciato traccia alcuna sulla sua persona fisica e sul suo stato d'animo, sì che l'arbitro della gara (che lo incontrò subito dopo l'aggressione denunciata e con lui si intrattenne per apprezzabile lasso di tempo) non se ne potesse in qualche modo avvedere.

L'arbitro in effetti ha precisato non solo di non avere riscontrato alcun segno di percosse o lesioni sul fisico del Tripodi e che l'abbigliamento stesso del medesimo (che, a suo dire, avrebbe anche riportato lo strappo del giubbotto e della camicia) appariva integro, ma che il Tripodi non fece alcun minimo cenno alla drammatica vicenda di cui sarebbe appena rimasto vittima, ed anzi appariva "abbastanza tranquillo".

Alla luce di tali rilievi e riferimenti, risulta del tutto consequenziale e coerente osservare che i comportamenti, l'atteggiamento, e lo stato morale e fisico della persona, esibiti dal Tripodi alla fine della gara e dopo momenti drammatici come quelli asseritamene appena sperimentati, si pongano in assoluta incompatibilità, sul piano della razionalità logica, con le normali e ragionevolmente prevedibili reazioni di chi fosse realmente rimasto vittima di un'aggressione paurosa e violenta, attuata da una ventina di persone che si fossero accanite, a più riprese, con calci e pugni, contro la loro vittima.

Ma la prova logica della fondatezza dell'addebito ulteriormente si rafforza allorché si consideri la stessa divaricazione tra quanto denunciato per iscritto (non nella emotività del momento

– va sottolineato – ma ben due giorni dopo i fatti) e quanto poi dichiarato in sede di indagini, allorché il Tripodi ha riferito dell'accadimento in termini del tutto diversi, soprattutto escludendo quegli aspetti che lo connotavano di maggiore gravità, come il vero e proprio pestaggio così univocamente rappresentato in prime cure: scompaiono in effetti “i calci ed i pugni” e si parla solo di “calcio sulla gamba”.

È evidente che queste nette contraddizioni su punti centrali e qualificanti dei fatti, in ordine alle quali non è stata fornita – né appare delineabile – alcuna plausibile giustificazione (salvo a tentare vanamente di rendere compatibili le due versioni, con il riferimento dell'ultima ora, in sede di udienza, ove il Tripodi ha affermato che calci e pugni comunque “partirono”, pur non raggiungendolo), rendono intrinsecamente inattendibile il costituito del deferito; consentendo esse, unitamente alle riscontrate ulteriori ragioni di inverosimiglianza più sopra poste in rilievo, di concludere per un giudizio di non veridicità di quanto dal medesimo denunciato.

Può dunque affermarsi, condividendosi gli assunti dell'atto di deferimento, che risulta provato che il Tripodi abbia con il suo esposto riferito fatti e circostanze in termini non veritieri (quanto meno aggravandone assai sensibilmente il reale svolgimento), fatti direttamente coinvolgenti la responsabilità della Società Melicucchese, con pregiudizio dell'immagine stessa della medesima, in tal modo anche esposta al rischio di ingiustificate punizioni; determinando, altresì, un inutile impiego di impegno da parte degli Organi della Giustizia Sportiva.

Risulta altresì provato – poiché non appaiono né dimostrate né credibili le allegazioni difensive del prevenuto sul punto - che il medesimo non ebbe, per due volte, sebbene ritualmente convocato, a presentarsi innanzi all'Ufficio Indagini.

Si configurano, allora, pienamente entrambi gli addebiti ascritti, in relazione ai quali, attesi i profili di gravità della condotta, anche connessi all'incarico rivestito dal Tripodi, questa Commissione ritiene adeguata l'irrogazione della sanzione della inibizione per un periodo di mesi sei.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. Tripodi Carmelo responsabile delle violazioni ascrittegli ed infligge la sanzione dell'inibizione per mesi sei.

2. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. VERDONE GIUSEPPE, GIÀ COMPONENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1 C.G.S. E 40 REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DELLA F.I.G.C..

In relazione ad un'irregolarità amministrativo-contabile per comportamenti attribuibili al signor Verdone Giuseppe, responsabile della vendita dei valori federali presso il Comitato Provinciale di Campobasso per la Stagione Sportiva 2004/2005, la Procura Federale, acquisiti gli atti di indagine relativi al parziale versamento da parte del Comitato Provinciale di Campobasso al Comitato Regionale Molise del Settore Giovanile e Scolastico degli introiti conseguenti alla vendita di cartellini annuali per la stagione sportiva 2004/2005, non prima di aver ritenuto la sussistenza della competenza a giudicare di questa C.A.F. (sui dirigenti federali), in virtù dell'art. 31, comma 1, dello Statuto Federale, dato il combinato disposto dell'art. 27 dello Statuto Federale, deferiva il predetto per violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1 C.G.S. e per violazione dello specifico obbligo, previsto dall'art. 40 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della F.I.G.C., di immediato accredito sul conto corrente della Federazione delle somme acquisite direttamente.

Tanto premesso, questa Commissione, preso atto di quanto sopra, convocava l'incolpato nonché l'organo requirente per l'udienza del 13.9.2006 ove, nonostante rituale e tempestivo avviso nessuno compariva per il Sig. Verdone il quale neppure depositava memorie.

L'Ufficio di Procura dopo breve intervento concludeva per l'affermarsi della responsabilità del Sig. Verdone e per la irrogazione allo stesso della sanzione dell'inibizione per mesi 6.

Il deferimento merita di essere accolto.

Posto che il signor Verdone Giuseppe ha trattenuto l'importo di €1.754,50 – corrispondente alla vendita di n. 232 tessere annuali, del valore di €7,00 cadauna, e di n. 87 “Tessere piccoli amici carige”, del valore di €1,50 – dal momento dell'incasso (nella Stagione Sportiva 2004/2005) sino al 23.1.2006, data in cui il predetto ha restituito l'intero ammanco e considerato che con la rifusione del di quanto sottratto ha, di fatto, ammesso la propria responsabilità, è importante rilevare che nella quantificazione della pena, il sia pur apprezzabile comportamento del deferito consistente nella restituzione del maltolto, non può offuscare l'oggettiva gravità della condotta che, la C.A.F. ritiene di dover stigmatizzare con la sanzione dell'inibizione per un periodo non inferiore a mesi 6.

Per questi motivi la Commissione d'Appello Federale, in accoglimento del deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. Verdone Giuseppe responsabile delle violazioni ascrittegli e gli infligge la sanzione dell'inibizione per mesi 6.

3. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGNORI:

- **ZINI SIMONE, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI FIRENZE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S.**
- **BABBINI ASCANIO, PRESIDENTE DELLA SOC. A.S.D. ASCA CALCIO ANGHIANI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S.**
- **E DELLA SOCIETÀ A.S.D. ASCA CALCIO ANGHIANI, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 4 C.G.S.**

Nel deferimento, le incolpazioni, che si fondano su documentata relazione dell'Ufficio indagini della F.I.G.C. in data 20.3.2006, sono così esposte:

- *il sig. Simone Zini, arbitro della gara tra le società Sulpizia e Asca Anghiari, ad onta di quanto dallo stesso diversamente affermato sia nel referto che successivamente nel supplemento di rapporto al Giudice Sportivo ed all'incaricato dell'Ufficio Indagini, aveva espulso i calciatori Goretti Claudio e Micheli Samuele e non Chiasserini Alessandro che non aveva preso parte alla competizione;*

- *nella fattispecie in esame non può ravvisarsi alcun errore scusabile, nel comportamento del Direttore di gara;*

- *lo stesso ha violato i principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. del C.G.S.;*

- *nei fatti di cui sopra si configurano, ai sensi dell'art.1 comma 1 del C.G.S. sia la responsabilità del Presidente della società A.S.D. Asca Calcio Anghiari, sig. Ascanio Babbini, sia ai sensi dell'art.2, comma 4, del C.G.S. la responsabilità diretta della stessa società per le violazioni contestate al suo presidente.*

Presentati gli atti alla Commissione d'Appello Federale, il Presidente, ex art. 37 C.G.S., disponeva la notificazione dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissando all'uopo la data del 13.9.2006.

A seguito di ciò venivano depositate presso la Segreteria della Commissione d'Appello Federale:

- memoria difensiva del sig. Simone Zini, che confermava la ricostruzione del fatto come riportata nel rapporto arbitrale sulla gara;

- memoria difensiva del sig. Ascanio Babbini e della società A.S.D. Asca Calcio Anghiari, che nominavano proprio difensore l'avv. Mauro Messeri, eccepivano la nullità e/o l'inesistenza giuridica del deferimento e della conseguente convocazione di fronte alla Commissione d'Appello Federale (per mancata indicazione del fatto in concreto addebitato ai medesimi); sostenevano la

inutilizzabilità di alcuni atti acquisiti dall'Ufficio indagini, chiedevano l'ammissione di testimonianze e l'acquisizione di documenti e dichiarazioni allegati alla memoria.

Alla udienza del 13.9.2006, registrate le presenze delle parti e dei difensori, il Presidente apriva il dibattimento.

Il rappresentante della Procura Federale illustrava le incolpazioni e in particolare precisava che quella a carico del Presidente della società A.S.D. Asca Calcio Anghiari riguardava le dichiarazioni rese dal predetto all'Ufficio indagini (confermative di quelle arbitrali).

Concludeva chiedendo la comminatoria delle seguenti sanzioni:

- Simone Zini, inibizione per un anno e sei mesi;
- Ascanio Babbini, Presidente della società A.S.D. Asca Calcio Anghiari, inibizione per un anno;
- società A.S.D. Asca Calcio Anghiari, €500 di ammenda.

Prendeva quindi la parola l'arbitro Simone Zini, confermando le dichiarazioni rese nel referto di gara.

L'avv. Mauro Messeri, per il signor Ascanio Babbini e per la società A.S.D. Asca Calcio Anghiari, illustrava quindi le difese già svolte in memoria e insisteva nelle domande istruttorie e di proscioglimento in essa contenute.

Il signor Babbini a sua volta ribadiva la correttezza del suo comportamento.

Allo stato degli atti la incolpazione dell'arbitro sig. Simone Zini non trova sufficienti elementi di sostegno probatorio.

Nel referto relativo alla gara tra la società Sulpizia e la A.S.D. Asca Calcio Anghiari svoltasi il 4.12.2005 il signor Zini attesta di avere espulso al 48' del secondo tempo il calciatore Chiasserini Alessandro della società Anghiari perchè dopo un fallo da lui subito si rialzava da terra e urlava verso un avversario : *"testa di cazzo ti spezzo bastardo"*. Risulta dallo stesso referto che il Chiasserini era entrato in campo all'inizio del secondo tempo con il numero 13 in sostituzione del n. 6 Tuti.

Da alcune dichiarazioni acquisite dall'Ufficio indagini risulterebbe invece che in realtà il Chiasserini non è mai entrato in campo e che le espulsioni sanzionate a fine gara sarebbero state due e avrebbero riguardato i calciatori della società A.S.D. Asca Calcio Anghiari Claudio Goretti n. 16 e Samuele Micheli n. 4.

Tali dichiarazioni sono state rese dal Presidente, dall'allenatore e dal calciatore capitano della società Sulpizia, nonché dal Brigadiere capo dell'Arma della Stazione di Pieve S.Stefano. Analoghe dichiarazioni sono state rese dal Dirigente responsabile della società U.T. Chimera che ha incontrato la A.S.D. Asca Calcio Anghiari nella giornata di campionato successiva a quella in questione e che ha affermato di avere avuto notizia del fatto a seguito di telefonata anonima e di averne accertato la fondatezza dopo colloquio telefonico con il presidente della società Sulpizia. Infine la notizia delle due espulsioni trova riscontro in una cronaca giornalistica del corrispondente del Corriere di Arezzo, signor Franceschetti, che interpellato telefonicamente, ha confermato la circostanza all'Ufficio indagini.

Per contro il Presidente della A.S.D. Asca Calcio Anghiari ha confermato il rapporto arbitrale.

La difesa della società incolpata ha prodotto poi una dichiarazione dell'allenatore della squadra, dalla quale risulta da un lato che il calciatore autore della reazione per il fallo subito era Claudio Goretti e che dopo l'episodio si era acceso un "parapiglia" al quale avevano partecipato calciatori di entrambe le squadre (ivi compresi alcuni tesserati della panchina dell'Anghiari). Nella circostanza l'arbitro avrebbe alzato il cartellino rosso, senza che risultasse chiaro, sul momento, quale calciatore fosse stato espulso.

Va aggiunto che in altra cronaca giornalistica della gara in questione non si fa cenno ad espulsioni.

Le dichiarazioni quindi non sono omogenee e non sembrano fornire, a fronte del valore probatorio privilegiato del rapporto arbitrale, sicuro riscontro alla tesi accusatoria circa l'omessa

indicazione dei due giocatori espulsi. Nè tanto meno l'eventuale errore arbitrale, allo stato degli atti, sembra potersi ricollegare ad un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità che devono contraddistinguere ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva (art. 1 , comma 1, C.G.S.).

Al riguardo non viene ripreso nel deferimento l'unico elemento al quale potrebbe ricondursi la violazione di detti principi: la presenza (peraltro giustificata in modo attendibile dagli interessati) di due tesserati (un dirigente, signor Zoi, e l'allenatore, sig. Parri) della società A.S.D. Asca Calcio Anghiari nello spogliatoio dell'arbitro dopo la gara. In proposito l'Ufficio indagini rileva che non c'è stata possibilità di appurare quanto i due dirigenti dell'Asca si siano intrattenuti nello spogliatoio dell'arbitro e cosa si siano detti.

Il proscioglimento dell'arbitro comporta quello del signor Ascanio Babbini, per il quale il deferimento risulta oltre tutto generico e che nella sua dichiarazione all'Ufficio indagini conferma nella sostanza il referto arbitrale.

Di conseguenza va prosciolta anche la società A.S.D. Asca Calcio Anghiari.

Per questi motivi la Commissione d'Appello Federale, esaminato il deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, proscioglie i Sig.ri Zini Simone e Babbini Ascanio e la società A.S.D. Asca Calcio Anghiari di Anghiari (Arezzo) dalle violazioni rispettivamente ascritte.

4. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGNORI:

- **LETA GIOVANNA, PRESIDENTE DELL'A.S. VITTORIA CALCETTO FEMMINILE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 39, COMMA 2 E 3 DELLE N.O.I.F.;**
- **LETA ALFONSO, ARBITRO FUORI QUADRO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. EX ART. 27, COMMA 2 STATUTO FEDERALE;**
- **DELL'A.S. VITTORIA CALCETTO FEMMINILE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4 C.G.S.**

Con nota 112/259pf/SP/ma del 24.7.2006, comunicata ritualmente agli interessati, il Procuratore Federale, in seguito all'esposto precedentemente presentato dalla calciatrice minorene Jessica Cinquerrui ed all'esame delle risultanze dei successivi accertamenti condotti dall'Ufficio Indagini, deferiva dinanzi a questa Commissione di Appello Federale i signori Giovanna Leta, presidente dell'A.S. Vittoria Calcetto femminile, e Alfonso Leta, osservatore tesserato arbitro f.q., nonché l'A.S. Vittoria Calcetto femminile, per rispondere:

- i primi due della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., sia in relazione all'esercizio di fatto dell'attività di dirigente della A.S. da parte del signor Alfonso Leta in luogo della sorella Giovanna, sia per la sottoscrizione ritenuta falsa in calce alla corrispondenza e al modulo di tesseramento, ed il secondo altresì per violazione dell'art. 27, comma 2, dello Statuto Federale per aver proposto querela contro la calciatrice;

- la società per le violazioni ascritte al proprio Presidente sig.ra Giovanna Leta.

Circa l'addebito di non aver provveduto alle necessarie attività di tutela sanitaria in favore della calciatrice Cinquerrui, e ciò in particolare nel corso della Stagione Sportiva 2004/2005, il Procuratore Federale rilevava che competente per il deferimento dinanzi alla Commissione Disciplinare era il Commissario straordinario della F.I.G.C.

Questa C.A.F., acquisito il fascicolo allegato al deferimento, a mezzo raccomandata 6257.9 AM/fp della segreteria in data 29.8.2006 convocava regolarmente il Procuratore Federale e gli interessati per l'adunanza del 13.9.2006 alle ore 14.00.

All'adunanza così convocata nessuno compariva per l'A.S. Vittoria calcetto femminile né comparivano i sigg. Giovanna Leta e Alfonso Leta. Era presente l'Ufficio del Procuratore Federale che concludeva chiedendo l'irrogazione della pena di 2 anni e mesi 6 di inibizione per il signor

Alfonso Leta, di 1 anno di inibizione per la sig.ra Giovanna Leta e dell'ammenda di €500,00 per la A.S. Vittoria calcetto femminile.

Non contestata con riguardo alla posizione del sig. Alfonso Leta, è la violazione dell'art. 27 dello Statuto Federale, avendo l'incolpato proposto querela per diffamazione nei confronti della sig.na Cinquerrui in data 31.10.2005, e ciò in pacifica violazione del vincolo di giustizia di cui all'art. 27 Statuto federale.

Dagli elementi acquisiti da questa Commissione risulta, peraltro, sufficiente dimostrazione anche degli ulteriori addebiti di cui sono incolpati i sigg. Alfonso e Giovanna Leta, e segnatamente di aver il primo esercitato, pur essendo arbitro fuori quadro, di fatto il ruolo di dirigente di vertice della A.S. Vittoria calcetto femminile in luogo della sorella Giovanna Leta che da parte sua ha consentito a tale sostituzione nel ruolo direttivo da essa formalmente rivestito.

La contestata sottoscrizione del modulo di tesseramento appare *ictu oculi* da un semplice confronto tra detta sottoscrizione e quelle dei due incolpati.

Al di là dei rilievi formulati dalla calciatrice Cinquerrui nell'esposto e delle sintetiche risultanze degli accertamenti dell'Ufficio Indagini, e anche alla luce del comportamento processuale delle parti, risulta peraltro dalla nota inviata dalla sezione di Ragusa del Comitato Regionale Sicilia dell'A.I.A. in data 7.8.2006 prot. 06-2006/2007-AB, non solo la precedente sottoposizione dell'incolpato a procedimenti disciplinari (conclusisi invero con sanzioni comminate per altri capi di imputazione e, invece, con il proscioglimento relativamente a quello qui in esame) ma altresì la testimonianza del Presidente della sezione di Ragusa (sig. Andrea Battaglia) contenuta nella nota menzionata e in allegato più di un articolo giornalistico in cui lo stesso Alfonso Leta è indicato quale direttore generale della A.S. Vittoria calcetto femminile, elementi questi che complessivamente fanno ritenere a questa Commissione raggiunto il convincimento in ordine alla sussistenza delle incolpazioni ascritte ai sigg. Giovanna e Alfonso Leta in merito alla carica direttiva.

Per tali ragioni, la C.A.F., riunita a Roma nella propria sede in data 13.9.2006, ritenuta in conformità del precedente indirizzo giurisprudenziale la propria competenza a decidere in primo grado sul deferimento conformemente ai rilievi della Procura Federale, e ritenuta la rilevanza disciplinare dei fatti di cui in narrativa, in accoglimento delle richieste del Procuratore Federale così dispone in ordine al deferimento dei sigg. Alfonso Leta, Giovanna Leta e A.S. Vittoria calcetto femminile:

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed infligge, rispettivamente:

- Sig.ra Giovanna Leta, la sanzione dell'inibizione per la durata di anni 1;
- Sig. Alfonso Leta, la sanzione dell'inibizione per la durata di anni 2 e mesi 6;
- A.S. Vittoria Calcetto Femminile di Vittoria (Ragusa), la sanzione dell'ammenda di € 500,00.

2° Collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio, - Presidente; Trovato Dr. Piergiorgio, Iadecola Avv. Gianfranco, Barenghi Prof. Andrea, Patti Prof. Lucio Salvatore – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

5. APPELLO DEL CALCIATORE TENAGLIA MIRKO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – com. Uff. n. 73 del 25.5.2006)

Con atto di impugnazione in data 20.6.2006, il signor Tenaglia Mirko si duole innanzi a questa Commissione d'Appello Federale della decisione adottata dalla Commissione Disciplinare

presso il Comitato Regionale dell'Abruzzo (pubblicata mediante affissione del Com. Uff. n. 73 del 25.5.2006), la quale, a seguito del ricorso da esso Tenaglia proposto avverso il provvedimento di squalifica del competente Giudice Sportivo, aveva deliberato di ridurre la squalifica medesima (irrogata sino al 30.6.2008) sino al termine del 30.6.2007.

Deduce il ricorrente l'inadeguatezza e l'eccessiva severità della sanzione siccome determinata in sede di ricorso, sollecitandone la revoca, ovvero, in subordine, la ulteriore riduzione da parte della Commissione d'Appello Federale.

Va immediatamente osservato che il gravame deduce essenzialmente una questione di merito, dato che la stessa inerisce alla congruità del regime della sanzione nella fattispecie applicato, e che, comunque, avuto riguardo alle competenze riservate alla Commissione d'Appello Federale allorché la medesima si pronuncia quale Giudice di terza istanza, come accade nel caso di esame (le quali sono per come è noto limitate – ex art. 33, 1 comma lett. a), b), c) C.G.S. – ad aspetti di diritto ovvero ai profili di omissione o contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia), il (gravame) medesimo è da ritenersi inammissibile, in quanto proposto fuori dai casi consentiti.

Dal tenore testuale delle argomentazioni articolate in ricorso, si trae, invero, inequivocabilmente, che l'impugnante non individua, nella decisione censurata, vizi di violazione di legge o motivazionali, ma si limita a lamentare la sproporzionata gravosità – a suo dire – della punizione inflitta, sollecitando un intervento riparatore o adeguatore di questa Commissione d'Appello Federale, che esula però dalle potestà alla medesima spettanti secondo il C.G.S..

Per questi motivi la Commissione d'Appello Federale dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 lett. d) C.G.S. l'appello come sopra proposto dal Sig. Tenaglia Mirko e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6. APPELLO DELL'A.S. VARESE 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TROIANO ALESSANDRO FINO AL 15.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. uff. n. 181 dell'1.6.2006)

Il calciatore Alessandro Troiano, in forza all' A.S. Varese 1910 S.r.l. (Lega Nazionale Dilettanti Campionato Nazionale Girone A), durante la gara disputata il 7.5.2006 tra il Voghera e il Varese era stato espulso dal campo, in quanto, come si legge nel rapporto dell'arbitro, *dopo aver subito un intervento fallosa da parte di un calciatore avversario da me rilevato, a gioco fermo colpiva volontariamente il calciatore avversario stesso con una violenta gomitata al volto, procurandogli la rottura di due denti e costringendolo ad essere sostituito per essere sottoposto ad accertamenti medici.*

Il Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 160, in data 8.5.2006) infliggeva al Troiano la squalifica sino al 15.11.2006, con la seguente motivazione: *a gioco fermo ed in reazione, colpiva con una violenta gomitata al volto un avversario procurandogli la rottura di due denti. Il calciatore doveva essere sostituito e ricorrere alle cure dei sanitari. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 14 comma 2 bis lett .c) C.G.S. ed in considerazione della particolare gravità della condotta violenta ..*

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale (Com. Uff. n. 181 dell'1.6.2006) respingeva il reclamo della A.S. Varese 1910 S.r.l. e confermava la squalifica, sui rilievi che:

- alla stregua dei documenti ufficiali di gara, aventi fede privilegiata, ai sensi dell'art. 31 lett. a 1) i confronti dell'avversario;
- la visione della cassetta video della gara (visione richiesta dalla società) è inammissibile ai sensi dell'art. 31 C.G.S..

Avverso la decisione della Commissione Disciplinare ha presentato reclamo la A.S. Varese 1910 S.r.l., deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 14 C.G.S., nonché omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, sull'assunto che :

- la decisione impugnata non contiene alcun riferimento motivazionale utile ad esplicitare i criteri utilizzati per la individuazione e la commisurazione della sanzione; in modo del tutto generico sarebbe stata ritenuta applicabile la fattispecie dell'art. 14 comma 2 bis lett. c) C.G.S., piuttosto che quella, meno grave, dell'art. 14 comma 2 bis lett. b) C.G.S.;

- la sanzione risulterebbe pertanto eccessiva, tanto più ove si consideri, da un lato, che la caduta di due denti riguarderebbero un *ponte mobile*, vale a dire denti non infissi nelle gengive (in tal senso la società produce dichiarazione del calciatore del Voghera) e dall'altro che in casi analoghi, dettagliatamente menzionati, la giustizia sportiva ha applicato sanzioni meno gravi.

Il ricorso è inammissibile, in quanto investe questioni di merito, estranee al giudizio di questa Commissione d'Appello Federale, adita come giudice di terzo grado, (cfr. art. 33, comma 1, C.G.S.).

Nella decisione impugnata si richiama la ricostruzione dei fatti quale emerge dal rapporto arbitrale, se ne sottolinea la fede privilegiata e, con giudizio di merito (sinteticamente ma sufficientemente esternato) si ritengono i fatti stessi come contraddistinti da particolare gravità della condotta violenta nei confronti dell'avversario.

Non sono idonee ad incrinare tale giudizio le citazioni di precedenti, che al più potrebbero indurre ad una inammissibile nuova valutazione di merito, e le allegazioni probatorie (dichiarazione del calciatore del Voghera), che confermano le dichiarazioni rese dalla società Varese avanti alla Commissione disciplinare e da questa disattese come detto in modo congruo, quanto ai profili suscettibili di esame in questo grado di giudizio.

Per questi motivi la Commissione d'Appello Federale dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Varese 1910 S.r.l. di Varese, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. DELLA S.S. SAVORELLI 1937 AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELL'INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 20.4.2007 AL SIG. BIGNAMINI LUIGI E DELL'AMMENDA DI € 250,00 ALLA SOCIETÀ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 51/bis del 30.6.2006)

A seguito di deferimento del Procuratore Federale del 16.5.06 a carico del Sig. Bignamini Luigi Presidente della S.S. Savorelli 1937 e di quest'ultima per violazione degli artt. 1, comma 1 e 2, comma 4 C.G.S. per irregolarità connesse al trasferimento del calciatore Smith Pierpaolo in favore del F.C. Real 2000 Rozzano, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, infliggeva agli odierni appellanti, rispettivamente la sanzione dell'inibizione a tutto il 20.4.2007 e dell'ammenda di €250,00 (Com. Uff. n. 51/bis del 30.6.2006)

Avverso tale decisione interponeva rituale e tempestivo appello datato 6.7.2006 davanti a questa Commissione il signor Bignamini in proprio e quale Presidente e legale rappresentante della S.S. Savorelli 1937.

A fondamento del gravame venivano illustrati vari elementi di diritto e di fatto, ed innanzitutto si rilevava la nullità del procedimento tenutosi dinanzi alla Commissione Disciplinare, e in subordine l'inutilizzabilità del mezzo istruttorio, per non essere stato né assistito l'incolpato da un difensore nel corso dell'interrogatorio dell' 1.12.2005 né avvertito del suo diritto alla difesa tecnica.

In secondo luogo veniva lamentato nell'atto di appello un difetto di motivazione che vizierebbe la decisione (per essere rimasto indimostrato il deposito della lista di trasferimento alterata e quindi la rilevanza del comportamento imputato) che sarebbe inoltre contraddittoria.

Nel merito, d'altra parte, ad avviso dell'appellante il trasferimento di cui si tratta sarebbe stato atto esecutivo di un accordo intervenuto tra le due società S.S. Savorelli 1937 e F.C. Real 2000 Rozzano, ciò che legittimerebbe (unitamente alla allegata buona fede, trattandosi peraltro di trasferimento consensualmente effettuato) il comportamento imputato al signor Bignamini.

Per tali motivi chiedono gli appellanti il proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in via subordinata, il proscioglimento dagli addebiti quanto all'alterazione della prima lista di trasferimento ed al comportamento tenuto in occasione della sottoscrizione della seconda lista di trasferimento, contenendo, in ordine all'ulteriore comportamento ascritto all'incoltato, consistente nell'aver utilizzato la seconda lista di trasferimento sottoscritta da un altro dirigente con il nome del presidente e nell'aver ulteriormente trasferito ad una terza società il giocatore di cui si tratta, la sanzione entro i minimi edittali, atteso l'allegato carattere colposo dello stesso.

L'appello è infondato e merita di essere rigettato.

Invero la censura in diritto, circa la necessaria assistenza del difensore nella fase istruttoria o in altra fase del procedimento disciplinare appare certamente priva di pregio, come una semplice lettura delle norme che regolano il procedimento consente di comprendere senza possibilità di dubbio. Appare, infatti, evidente, che l'incoltato ha facoltà di essere assistito in ogni fase del procedimento e quindi anche nella fase delle indagini, da un difensore. Tuttavia, diversamente da quanto accade in altri settori della esperienza giuridica cui l'appello ispira i rilievi in esame, non sussiste alcun indizio normativo che tale facoltà debba necessariamente esercitarsi da parte dell'interessato, e neppure che l'incoltato ne debba essere informato.

Da ciò ulteriormente deriva che non possono apprezzarsi i rilievi contenuti nell'appello circa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in fase di indagine dall'appellante, il quale, come correttamente rileva il primo giudice, ha sostanzialmente confermato che la prima lista di trasferimento (quella alterata) era stata presentata, e che in seguito alle difficoltà conseguenti alla rilevata alterazione era poi stata predisposta la seconda lista (sottoscritta, quest'ultima, dal Direttore Tecnico in luogo e con la sottoscrizione del Presidente). Non può, pertanto, trovare applicazione la regola residuale di decisione, come richiesto nell'atto di appello in base al ritenuto difetto di prova del profilo in esame.

Pur comprendendosi, come del resto già risulta dalla decisione impugnata, la verosimiglianza di pregressi accordi tra le due società in ordine ai frequenti scambi e passaggi di giocatori tra l'una e l'altra organizzazione sportiva, non appare tuttavia rilevante (né dimostrata) in alcun modo tale circostanza in ordine alle responsabilità assunte nella formazione della seconda lista di trasferimento, stipulata dal Direttore Tecnico sottoscrivendola a nome del sig. Santoro (contestualmente, a quanto risulta, alla sottoscrizione dello stesso signor Bignamini), ciò che evidentemente esulava dai suoi poteri (né è successivamente intervenuta una 'ratifica').

Alla luce di tali agevoli considerazioni non si può, pertanto, neppure valutare positivamente il gravame con riferimento al terzo capo, quello attinente la disposizione successiva del rapporto, con una terza società, la S.S. Valleambrosia, pur nella consapevolezza di non esservi legittimato, da parte del signor Bignamini.

L'allegato carattere colposo del comportamento dell'appellante e la buona fede che lo stesso protesta in sede di appello, non trovano peraltro alcun riscontro nelle risultanze istruttorie e nelle produzioni documentali (ed appaiono anzi seriamente contestate dalle dichiarazioni acquisite nel corso del procedimento da parte del presidente del F.C. Real 2000 Rozzano signor Santoro) né appaiono in qualche modo apprezzabili nella considerazione 'normale' dei fatti quali oggettivamente emergono dalle risultanze istruttorie.

Per tali ragioni, la C.A.F., respinge l'appello come sopra proposto dall'S.S. Savorelli 1937 di Milano, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

8. APPELLO DEL C.S.D. ANACAPRI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2007 INFLITTA AL SIG. D'ESPOSTITO ANIELLO (Delibera della

Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 115 del 29.6.2006)

Il signor Aniello D'Esposito, Presidente della società C.S. Anacapri (Campionato di II categoria girone F), durante la gara disputata il 17.12.2005, tra C.S. Anacapri e Boys Napoli, al 40' del II tempo, era espulso dal campo, in quanto aveva rivolto frasi offensive all'arbitro. *Lo stesso* – si legge nel rapporto arbitrale – *a fine gara all'uscita dal terreno di gioco continuava ad offendermi e a minacciarmi colpendomi con un calcio alla gamba.*

Il Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 52, in data 20.12.2005) infliggeva al signor D'Esposito la inibizione sino al 21.12.2008 a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 14 C.G.S., per avere minacciato e ingiuriato ripetutamente l'arbitro e inoltre per averlo colpito, a fine gara, con un calcio alla gamba.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania (Com. Uff. n. 115 del 29.6.2006), in accoglimento parziale di reclamo della società riduceva la inibizione al 21.12.2007.

Nella decisione di rilevava che:

- gli elementi probatori prodotti dalla società non erano idonei a smentire le risultanze del referto arbitrale (fonte privilegiata di prova);
- in particolare non era smentita la circostanza del *calcio alla gamba, obiettivamente di rilevante entità*;
- la riduzione della sanzione veniva giustificata. in quanto le minacce non erano state caratterizzate da ripetitività o reiterazione e il gesto di fine gara era configurabile come violenza, ma se mai come atto gravemente offensivo e pesantemente ingiurioso.

Avverso la decisione della Commissione Disciplinare ha presentato appello la società C.S. Anacapri, deducendo ex art. 33 comma 1 lettere b) e c) C.G.S., erronea e falsa applicazione dell'art. 14 C.G.S., nonché omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, sui seguenti rilievi:

- insussistenza delle condotte ascritte al presidente signor Aniello D'Esposito, con precipuo riguardo al presunto calcio alla gamba inferto all'arbitro a fine gara;
- eccessività e spropositatezza della sanzione inflitta rispetto alla reale entità dei fatti contestati .

La società ha chiesto l'annullamento e, in subordine, la riduzione della sanzione.

Il ricorso è infondato.

Il primo motivo è diretto a sostenere che il signor D'Esposito non si è reso responsabile del calcio alla gamba dell'arbitro, come sarebbe dimostrato dal rapporto del Comando di Polizia municipale di Anacapri in data 30.12.2005, già prodotto dinanzi alla Commissione Disciplinare.

Come esattamente ritenuto da quest'ultimo organo, tale rapporto non offre in realtà elementi utili a disattendere il referto arbitrale, che fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Nel rapporto del Comando, l'assistente capo signor Michele Coppola afferma infatti, con riferimento alla gara di cui trattasi, *di non avere rilevato nessun tipo di incidente* .

Si tratta di rilievo che non assume rilevanza significativa, a fronte della precisa verbalizzazione arbitrale, dal momento che nella sua dichiarazione l'assistente capo fa presente che nella circostanza svolgeva servizio in area adiacente allo stadio e che dal piazzale aveva così avuto *modo di seguire anche parte dell'incontro di calcio.*

La dichiarazione, proveniente da soggetto che ha assistito solo a parte della gara da area adiacente allo stadio, non ha infatti attitudine ad escludere l'episodio di cui trattasi, puntualmente registrato nel rapporto arbitrale.

Quanto alla entità della sanzione, comminata dalla Commissione Disciplinare, essa appare congrua, ove si consideri la particolare gravità del comportamento addebitato al signor D'Esposito (offese, minacce e calcio alla gamba nei confronti dell'arbitro).

Per questi motivi la Commissione d'Appello Federale, respinge l'appello come sopra proposto dal C.S.D. Anacapri di Napoli, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

9. APPELLO DEL SIG. ZUCCARO FABIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 49 del 30.6.2006)

Con Com. Uff. n. 49 del 30.6.2006, il Presidente del Comitato Regionale Toscana deferiva il signor Fabio Zuccaro, tecnico tesserato per la Stagione Sportiva 2005/2006 la società A.C.V. Scandicci, e la società stessa, per rispondere della violazione rispettivamente degli artt. 1 comma 3 C.G.S. e 3 C.G.S., motivando in ordine alle dichiarazioni rilasciate dal signor Zuccaro immediatamente dopo il termine della gara di finale per l'aggiudicazione del titolo di Campione Regionale di categoria 2005/2006, regolarmente documentate nel settimanale Calcio Più e durante la trasmissione televisiva dell'emittente Tele 37.

Le dichiarazioni in questione riguardavano il comportamento dell'arbitro, della terna arbitrale, dei designatori A.I.A. e del Presidente S.G.S. e contenevano espressioni altamente offensive per la reputazione di tali soggetti.

Lo Zuccaro, dinnanzi al Giudice Sportivo di 2° Grado del Comitato Regionale Toscana, pienamente riconosceva la propria responsabilità in merito alle dichiarazioni rilasciate pubblicamente, dichiarandosi consapevole della gravità delle stesse. Veniva squalificato per violazione dell'art. 1 comma 3 C.G.S. fino al 31.12.2006, e la società, in quanto oggettivamente responsabile, veniva sanzionata con l'ammenda di € 250,00, per violazione dell'art. 3 comma 2 C.G.S..

Lo Zuccaro proponeva reclamo, in data 7.7.2006, argomentando che lo stato d'animo provocato dalla delusione per l'esito dell'incontro era stato causa dello sfogo della tensione di un intero campionato, e ammetteva, comunque, che sarebbe stato più corretto tacere e riflettere. Sottolineava, ancora una volta, la propria responsabilità, la propria consapevolezza in merito alla censurabilità delle dichiarazioni rilasciate, la non intenzione di cercare giustificazioni al proprio comportamento ed esternava il proprio rammarico. In considerazione di ciò chiedeva una riduzione della giusta sanzione inflittagli.

Per questi motivi la C.A.F., accoglie l'appello come sopra proposto dal Sig. Zuccaro Fabio e riduce a tutto il 31.10.2006 la squalifica inflittagli e dispone restituirsi la tassa reclamo.

.....

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 14 settembre 2006

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Guido Rossi